

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

COMUNICATO DEL 25/09/2017

OGGETTO: Visite fiscali.

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – che ha modificato la disciplina contenuta nell'articolo 55 septies del T.U. n. 165/2001 relativa al controllo delle assenze per malattia – ha introdotto il “Polo unico per le visite fiscali” che attribuisce all'INPS, a decorrere dal 1° settembre 2017, la competenza esclusiva all'effettuazione di visite mediche di controllo, d'ufficio e su richiesta, nei confronti delle categorie di dipendenti delle PP.AA. individuate da disposizioni di legge.
Tenuto conto delle prime indicazioni operative fornite dall'INPS con messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 e nelle more dell'emanando decreto del Ministro per la semplificazione e la P.A. che, completando la disciplina al riguardo, definirà nuove fasce di reperibilità - tutt'ora stabilite dal DM 18.12.2009, n.206 - nonché “modalità di svolgimento delle visite medesime e di accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze per malattia”, si evidenziano, di seguito, alcune indicazioni tecniche di immediato rilievo per l'operatività degli Enti di servizio.
 2. a) Le richieste di visite mediche di controllo da parte degli Enti, nonché l'accesso agli esiti delle visite stesse, effettuate dall'INPS sia d'ufficio che su richiesta datoriale sono consentite esclusivamente tramite il servizio on line del Portale internet INPS. A tal fine, gli Enti dovranno richiedere, ove non ne siano già in possesso, le credenziali di accesso e la specifica abilitazione prevista per gli utenti che operano per conto dell'ente datore di lavoro. Le modalità della richiesta sono indicate dall'Inps sul proprio sito, al seguente percorso: Tutti i servizi – Prestazioni e servizi – tutte le prestazioni – R (richieste VMC).
Gli utenti operatori da accreditare alle suddette funzionalità (es. datore di lavoro e/o uno o più dipendenti da lui delegati) sono individuati sulla base delle scelte organizzative interne del titolare dell'Ente.
 - b) Si evidenzia, inoltre, che sono esclusi oneri per le visite mediche di controllo effettuate dall'INPS a carico degli Enti richiedenti e procedure di alcun tipo finalizzate al rimborso di tali oneri. A questo riguardo, la norma di legge pone a carico dell'INPS, nei limiti delle disponibilità di bilancio (con possibilità di blocco automatico delle visite datoriali richieste oltre le disponibilità di bilancio), gli oneri derivanti dalle visite effettuate su richiesta dei datori di lavoro rientranti nel Polo unico. E', pertanto, necessario - nelle more dell'adeguamento a regime del sistema - che, in sede di richiesta di visita medica di controllo, gli Enti di servizio, il cui “codice fiscale datore di lavoro” non venga riconosciuto tra quelli dei soggetti esenti dall'obbligo di rimborso, dovranno attivare la funzionalità “autocertificazione” che prevede la possibilità di dichiarare la propria qualità di datore di lavoro rientrante nell'ambito del Polo unico evitando, in tal modo, che il sistema generi la richiesta di rimborso e l'emissione di fattura.
 - c) Si sottolinea, da ultimo, che i dati apposti nel certificato telematico (es. dati della diagnosi, indirizzo di reperibilità,...) devono essere correttamente apposti e verificati in quanto soggetti a rilevazione da parte del sistema ai fini dell'effettuazione di visite “d'ufficio”.
3. Si fa riserva di successive indicazioni applicative all'atto della definizione del quadro normativo di riferimento e delle relative soluzioni di adeguamento, operative e amministrative, che il competente INPS diramerà al riguardo con propria circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Anita CORRADO)

f.to: Corrado